

Legge federale sulle garanzie procedurali in caso di indennizzo per inquinamento fonico

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 21 maggio 2007¹;
visto il parere del Consiglio federale del 29 agosto 2007²,

decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 1930³ sull'espropriazione

Art. 24a (nuovo)

Va. Indennità per
diritti di vicinato
riguardanti fondi
locati o affittati

¹ Se l'indennità pagata per l'espropriazione di diritti di vicinato riguarda un fondo locato o affittato, la pigione o l'affitto devono essere adeguatamente ridotti.

² La riduzione:

- a. si applica soltanto in parte se l'immissione eccessiva per la quale è versata l'indennità è già stato considerato nel calcolo della pigione o dell'affitto;
- b. non si applica affatto se il rapporto di locazione o d'affitto è sorto posteriormente al manifestarsi dell'immissione eccessiva.

Art. 27 cpv. 1-3

¹ *Abrogato*

² L'espropriante deve allestire per ogni Comune un piano d'espropriazione e una tabella dei fondi da espropriare. Detta tabella designa i fondi da espropriare nonché i diritti di vicinato che dovranno presumibilmente essere soppressi, con indicazione dei proprietari dei fondi, delle superfici e dei diritti reali limitati da espropriare risultanti dal registro fondiario o dagli altri registri pubblici.

1 FF 2007 5807

2 FF 2007 5849

3 RS 711

³ *Abrogato*

Art. 30 cpv. 1 lett. c

¹ L'ufficio municipale rende senza indugio pubblicamente noto che i piani e le tabelle rimangono esposti, per esame, durante trenta giorni, e che entro questo termine gli interessati devono notificare ad esso per iscritto:

- c. le loro pretese a un'indennità, ivi comprese quelle derivanti dalla presumibile espropriazione dei diritti di vicinato, con la comminatoria delle conseguenze giuridiche indicate negli articoli 38–41.

Art. 31 cpv. 1

¹ Contemporaneamente alla pubblicazione dell'ufficio municipale, l'espropriante deve trasmettere un avviso personale a tutti gli aventi diritto a un'indennità risultanti dal registro fondiario o dagli altri registri pubblici od a lui altrimenti noti, ivi compresi gli aventi diritto interessati dalla soppressione dei diritti di vicinato, indicando ciò che egli chiede da ciascuno di essi.

Art. 41^{bis} (nuovo)

5. Prescrizione

¹ Il termine di prescrizione è di dieci anni.

² La prescrizione delle pretese d'indennità derivanti dalla soppressione di diritti di difesa decorre con il deposito ordinario dei piani d'espropriazione che includono il fondo considerato.

Art. 89, titolo marginale e cpv. 2

II. Pagamento

1. Luogo

a. Fondi, diritti reali limitati e deprezzamento

² *Abrogato*

Art. 89^{bis} (nuovo)

b. Altri pregiudizi

Le indennità assegnate all'espropriato per gli altri pregiudizi che ha subiti e le indennità assegnate ai conduttori e agli affittuari devono essere pagate direttamente ad essi.

Art. 89^{ter} (nuovo)

c. Diritti di conduttori e affittuari fondati sui rapporti di vicinato

¹ Le indennità d'espropriazione di diritti di vicinato relativi a fondi locati o affittati devono essere versate ai titolari dei diritti reali espropriati.

² I titolari dei diritti reali informano la commissione di stima, nonché i conduttori e gli affittuari interessati, in merito all'inizio di tutti i rapporti di locazione e di affitto e in merito alla riduzione delle pigioni e degli affitti prevista conformemente all'articolo 24a.

³ Se rileva una notevole sproporzione tra l'indennità e la riduzione, la commissione di stima, sentiti i conduttori e gli affittuari interessati, fissa la riduzione in modo vincolante.

⁴ I conduttori e gli affittuari possono contestare la fissazione della pigione o dell'affitto valendosi delle medesime impugnative riconosciute ai titolari di diritti reali.

2. Legge federale del 21 dicembre 1948⁴ sulla navigazione aerea

Art. 36d

2bis. Modifiche rilevanti del regolamento d'esercizio

a. Diritto applicabile

La procedura di approvazione relativa alle modifiche del regolamento d'esercizio con effetti sostanziali sull'esposizione al rumore è retta dalla presente legge e per gli aeroporti, in subordine, dalla legge federale del 20 giugno 1930⁵ sull'espropriazione (LEspr).

Art. 36e (nuovo)

b. Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

¹ L'Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

² La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante trenta giorni.

³ Per gli aeroporti, il deposito dei piani ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42–44 LEspr⁶.

⁴ RS 748.0

⁵ RS 711

⁶ RS 711

Art. 36f (nuovo)

c. Avviso personale

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda, l'impresa richiedente deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr⁷ un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 36g (nuovo)

d. Opposizione

¹ Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁸ sulla procedura amministrativa o della LEspr⁹ può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'Ufficio federale. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

² Per gli aeroporti, entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39–41 LEspr devono essere inoltrate all'Ufficio federale.

³ I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 36h (nuovo)

e. Eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997¹⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 36i (nuovo)

f. Trattazione delle opposizioni in materia di espropriazione; procedura di stima

¹ Prima di approvare il regolamento d'esercizio, l'Ufficio federale può tenere udienze di conciliazione con i proprietari dei fondi interessati.

² Contemporaneamente all'approvazione del regolamento d'esercizio, l'Ufficio federale decide anche in merito alle opposizioni in materia di espropriazione e all'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr¹¹.

³ Dopo la conclusione della procedura di approvazione, l'Ufficio federale trasmette le pretese annunciate alla Commissione federale di

7 RS 711

8 RS 172.021

9 RS 711

10 RS 172.010

11 RS 711

stima. Quest'ultima procede all'esame materiale delle pretese ed esegue una procedura di stima conformemente alle disposizioni della LEspr.

⁴ L'Ufficio federale trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

